

PERMESSO PER CONVIVENZA PER COABITAZIONE A FINI SOLIDARISTICI E DI MUTUO AIUTO

art. 15 della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO del beneficiario; n. 2 per il rinnovo;
- certificato di nascita del beneficiario;
- certificato di cittadinanza del beneficiario;
- certificato di residenza del beneficiario;
- certificato di stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza del beneficiario;
- certificato di stato libero o estratto per riassunto dell'atto di matrimonio o copia conforme dell'atto di matrimonio se precedentemente coniugato, o documentazione attestante l'avvenuta separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento del precedente matrimonio sia del beneficiario che del richiedente;
- dichiarazione di convivenza sottoscritta di fronte a pubblico ufficiale;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il convivente ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente;
- fidejussione bancaria a copertura delle eventuali spese di rientro del convivente more uxorio nel Paese di provenienza in caso di cessazione della convivenza stessa, qualora il convivente non provenga dalla Repubblica Italiana e in tale paese possa regolarmente ritornare;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio o maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.

E' previsto un costo di **euro 50,00** al momento della presentazione della domanda ed **euro 30,00** all'atto del ritiro, il tutto in marche da bollo che devono essere consegnate contestualmente al momento della presentazione e del ritiro della domanda.

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli interessati.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta. In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.
8. Il permesso per convivenza di cui alla presente lettera non può essere richiesto in favore di parenti od affini.